Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 agosto 1965** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 giugno 1965.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste - Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1961, n. 805 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1962, n. 838;

Visto il proprio decreto 9 agosto 1961, con il quale il comm. Giovanni Suttora è stato nominato presidente dell'Ente nel corso del quadriennio 1960-64, in sostituzione dell'ing. Ernesto Sospisio;

Ritenuta la necessità di provvedere, a termini dell'art. 8 del predetto statuto, alla nomina del presidente dell'Ente per un nuovo quadriennio;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

L'avv. Pietro Slocovich è nominato, per il quadriennio 1965-68, presidente dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 giugno 1965

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'industria e commercio
LAMI STARNUTI

(5601)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1965.

Istituzione della sezione di Archivio di Stato di Fermo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 2 della legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409;

Su conforme parere del Consiglio superiore degli archivi;

Decreta:

E' istituita in Fermo una sezione di Archivio di Stato a decorrere dal 20 agosto 1965.

Il direttore generale degli Archivi di Stato è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1965
Registro n. 24 Interno, foglio n. 186

(5588)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1965.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Firenze Peretola.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Firenze Peretola.

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto o meno al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Firenze Peretola come segue:

Direzione di atterraggio: 228°-48°
Lunghezza di atterraggio mt. 1.000
Livello medio dell'aeroporto mt. 38
Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:
testata S.W. mt. 37 s.l.m.
testata N.E. mt. 40 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto al traffico strumentale nè al volo notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

(5538)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1965.

Composizione del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO

Viste le leggi 14 novembre 1962, n. 1619 e 2 aprile 1964, n. 188;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1964, relativo alla nomina in ogni Regione escluse quelle a Statuto speciale di un Comitato per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1965, concernente la integrazione dei Comitati regionali per la programmazione economica;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1965, recante modifica alla lettera *c*) del primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 22 settembre 1964;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato regionale per la programmazione economica della Calabria, i signori:

Macrì dott. Giuseppe, presidente dell'Amministrazione provinciale di Reggio Calabria;

Ferrara avv. Aldo, presidente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Pizzini comm. Sergio, presidente dell'Amministrazione provinciale di Cosenza;

Barone Adesi prof. Vittorio, sindaco del comune di Reggio Calabria;

Pucci avv. Francesco, sindaco del comune di Catanzaro;

Regalino prof. Salvatore, sindaco del comune di Crotone;

Mauro dott. Aurelio, commissario prefettizio del comune di Nicastro;

Stancati avv. Mario, sindaco del comune di Cosenza;

Cozza avv. Michele, Guarasci prof. Antonio, Pizzi rag. Antonio, Riolo rag. Michele, esperti;

Leone dott. Giulio, rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

Vilardi dott. Antonio, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Calabria;

Bevilacqua avv. Bonaventura, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Catanzaro;

Barberio avv. Fedele Alfredo, presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cosenza;

Virno dott. ing. Giuseppe, provveditore regionale alle Opere pubbliche per la Calabria;

Piazza dott. Antonino, capo dell'Ispettorato agrario compartimentale della Calabria;

Alvaro Saverio, Lazzeri Giovanni e Brunetti Pasquale, rappresentanti dei lavoratori;

Spongano ing. Flavio, Passarelli comm. Franco e Genoese Zerbi dott. Domenico, rappresentanti dei datori di lavoro;

Franzì avv. Domenico, rappresentante la categoria coltivatori diretti;

Torre dott. Alberto, rappresentante l'Opera per la valorizzazione della Sila;

Art. 2.

E' nominato presidente del predetto Comitato l'avvocato Michele Cozza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1965

Il Ministro: PIERACCINI

(5494)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.

Autorizzazione ad Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario a prorogare la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate con le aziende agricole ricadenti nell'intero territorio della provincia di Reggio Calabria ed in parte delle provincie di Alessandria, Asti, Cuneo, Bergamo, Brescia, Mantova, Milano, Pavia, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Udine, Trieste, Gorizia, Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Arezzo, Siena, Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Terni, Latina, Viterbo, Chieti, Pescara, Bari, Taranto, Catanzaro, Cosenza, Cagliari, Nuoro, Sassari.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838;

Ritenuto che le eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo agosto 1964-luglio 1965 nelle Provincie sottoindicate rendono necessaria la concessione delle agevolazioni creditizie previste all'art. 1 della citata legge:

Reggio Calabria;

Alessandria, limitatamente al territorio dei comuni di Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Cassine, Cassinelle, Fresonara, Lerma, Molare, Mornese;

Asti, limitatamente al territorio dei comuni di Agliano, Asti, Azzano d'Asti, Bubbio, Camerano Casasco, Castel Boglione, Castelnuovo Belbo, Castelnuovo Calcea, Cellarengo, Cerro Tanaro, Cessole, Chiusano d'Asti, Cinaglio, Cocconato, Cortazzone, Castigliole di Asti, Ferrere, Incisa Scapaccino, Loazzolo, Moasca, Mombaruzzo, Montechiaro d'Asti, Montiglio, Nizza Monferrato, Olmo Gentile, Portacomaro, Robella, San Giorgio Scarampi, San Marzano Oliveto, Scurzolengo, Soglio, Vaglio Serra, Valfenera, Vesime, Viarigi, Vinchio;

Cuneo, limitatamente al territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Arguello, Benevello, Borgomale, Bosia, Castino, Cerreto Langhe, Lequio Berria, Montelupo Albanese, Novello, Perletto, Roddino, Rodello, Sinio, Trezzo Tinella, Villafalletto;

Bergamo, limitatamente al territorio dei comuni di Ambivere, Arcene, Boltiere, Bonate di Sopra, Bonate di Sotto, Bottanuco, Brembate, Brembate di Sopra, Brignano Gera d'Adda, Calusco d'Adda, Canonica di Adda, Catriate San Gervasio, Caravaggio, Carvico, Castelli Calepio, Castel Rozzone, Cerete, Chignolo d'Isola, Chiuduno, Ciserano, Clusone, Comun Nuovo, Costa Volpino, Credaro, Curno, Dalmine, Endine Gaiano, Fara Gera d'Adda, Filago, Fonteno, Gandosso, Grumello del Monte, Laglio, Levate, Lurano, Madone, Mapello, Osio Sopra, Osio Sotto, Pagazzano, Parzanica, Pognano, Ponte Nossa, Ponte San Pietro, Pontida, Pon-

tirolo Nuovo, Premolo, Presezzo, Ranzanico, Riva di Solto, Riviera d'Adda, Rogno, Rovetta, Sarnico, Solto Collina, Sotto il Monte, Spirano, Stezzano, Suisio, Tavernola Bergamasca, Telgate, Terno d'Isola, Treviglio, Treviolo, Valbrembo, Verdellino, Verdello, Viadanica, Villa d'Adda, Villa d'Almè, Villongo, Mozzo;

Brescia, limitatamente al territorio dei comuni di Bovezzo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Gavardo, Manerba, Nave, Ome, Polpenazze, Puegnago, Roè Volciano, Salò, San Felice del Benaco, Vallio, Villanuova Sulclisi;

Mantova, limitatamente al territorio dei comuni di Bagnolo San Vito, Felonica, Magnacavallo, Mantova, Moglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Quistello, Revere, Roncoferraro, San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide, Villa Poma, Virgilio, Asola, Casal Romano;

Milano, limitatamente al territorio dei comuni di Agrate Brianza, Arluno, Bareggio, Basiano, Bernareggio, Busnago, Caponago, Casorezzo, Cassina de' Pecchi, Cavenago d'Adda, Corbetta, Cornaredo, Gessate, Gorgonzola, Grezzago, Inderuno, Masate, Mesero, Milano, Ornago, Ossona, Parabiago, Pero, Pregnana Milanese, Rho, Robecchetto con Induno, Roncello, Santo Stefano Ticino, Sedriano, Settimo Milanese, Trezzano Rosa, Trezzo sull'Adda, Vanzago, Vittuone, Bellinzago L., Cassano d'Adda, Inzago, Pozzuolo Martesana, Vaprio d'Adda;

Pavia, limitatamente al territorio dei comuni di Breme, Candia Lomellina, Castelnovetto, Frascarolo, Galliavola, Gambarana, Langosco, Lomello, Mede, Palestro, Pieve del Cairo, Robbio, Rosasco, Sartirana Lomellina, Suardi, Torre Beretti e Castellaro, Valle Lomellina;

Trento, limitatamente al territorio dei comuni di Ala, Arco, Besenello, Caldonazzo, Cembra, Cloz, Drò, Lisignago, Nogaredo, Nomi, Riva, Samone, Strigno, Tenna, Tenno, Trento, Volano, Calavino;

Belluno, limitatamente al territorio dei comuni di Alano di Piave, Belluno, Limana, Mel, Pieve d'Alpago, Puos d'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Trichiana;

Padova, limitatamente al territorio dei comuni di Arcquà Petrarca, Baone, Cinto Euganeo, Conselve, Lozzo Atestino, Monte-Grotto Terme, Pernumia, Rovolon, San Pietro Viminario, Teolo, Vo;

Rovigo, limitatamente al territorio dei comuni di Badia Polesine, Canaro, Crespino, Ficarolo, Gaiba, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Occhiobello, Pettorazza Grimani, Polesella, Porto Tolle, Rosolina, Salara, Stienta, Taglio di Po, Villadose; Adria, Bergantino, Calto, Castelnuovo Bariano, Contarina, Corbola, Donada, Fiesso Umbertiano, Loreo, Melara, Papozze, San Martino di Venezze, Villanova Marchesana, Frassinelle;

Treviso, limitatamente al territorio dei comuni di Altivole, Arcade, Asolo, Borso del Grappa, Breda di Piave, Caerano di San Marco, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Castelcucco, Castelfranco Veneto, Crespano del Grappa, Fonte, Istrana, Loria, Maser, Maserada sul Piave, Monastier di Treviso, Monfumo, Montebelluna, Moriago, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Paese, Pederobba, Possagno, Povegliano, Preganziol, Quinto di Treviso, Riese Pio X, Roncade, Salgareda, San Biagio di Callalta, San Zenone degli Ezelini, Sernaglia della Battaglia, Silea, Spresiano, Susegana, Trevignano, Treviso, Vassola, Vedelago, Vidor, Villorba, Volpago del Montello, Zenson di Piave;

Venezia, limitatamente al territorio dei comuni di Campagna Lupia, Camponogara, Caorle, Cavarzere, Chioggia, Cona, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Fossò, Gruaro, Martellago, Meolo, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, Salzano, San Donà di Piave, Santa Maria di Sala, Santo Stino di Livenza, Scorzè, Spinea, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Venezia, Cinto Caomaggiore, San Michele al Tagliamento;

Verona, limitatamente al territorio dei comuni di Arcole, Badia Calavena, Belfiore, Bosco Chiesanuova, Bovolone, Brentino Belluno, Bussolengo, Buttapietra, Caldiero, Castel d'Azzano, Cazzano di Tramigna, Cerro Veronese, Cologna Veneta, Colognola, Dolcè, Erbè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Illasi, Isola della Scala, Isola Rizza, Lavagno, Marano di Valpolicella, Mezzane di Sotto, Montecchia di Crosara, Monteforte Dalpone, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Opeano, Pescantina, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, Roncà, Rovere Veronese, Salizzole, San Bonifacio, San Giovanni Lupatoto, San Giovanni Ilarione, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sant'Anna d'Alfaedo, Soave, Sommacampagna, Sona, Tregnago, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Velo Veronese, Verona, Veronella, Vigasio, Villafranca di Verona, Zevio, Zimella, Caprino Veronese, Albaredo di Adige, Ronco all'Adige, Sant'Ambrogio di Valpolicella, Palù;

Vicenza, limitatamente al territorio dei comuni di Agugliaro, Albettone, Alonte, Arcugnano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Bassano del Grappa, Brendola, Camisano Vicentino, Campiglia dei Berici, Campolongo sul Brenta, Cassola, Castegnero, Conco, Cambellara, Grancona, Grumolo delle Abbadesse, Longare, Lonigo, Marostica, Montebello Vicentino, Montegalda, Montegaldella, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Noventa Vicentina, Orgiano, Poiana Maggiore, Pove del Grappa, Romano Ezzelino, Rosà, Salcedo, San Germano dei Berici, Sarego, Solagna, Sossano, Tezze sul Brenta, Villaga, Zermeghedo;

Udine, limitatamente al territorio dei comuni di Aiello, Aquileia, Attimis, Carlino, Cervignano del Friuli, Chiopris Viscone, Cividale del Friuli, Cordovago, Faedis, Fiumicello, Latisana, Lignano, Magnano in Riviera, Marano Lagunare, Moimacco, Morsano al Tagliamento, Muzzana del Turgnano, Nimis, Palazzolo della Stella, Palmanova, Pocenia, Pordenone, Porpetto, Premariacco, Prepotto, Rivignano, Ronchis, Ruda, San Giorgio di Nogaro, Tapogliano, Tarcento, Teor, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Varmo, Villa Vicentina, Visco, Preone, Udine;

Trieste, limitatamente al territorio del comune di Muggia;

Gorizia, limitatamente al territorio dei comuni di Capriva del Cormons, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Gorizia, Grado, Mariano del Friuli, Monfalcone, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, San Canzian, San Floriano del Collio, Staranzano, Turriaco, Medea;

Bologna, limitatamente al territorio dei comuni di Imola, Marzabotto, Molinella, Pianoro, Savigno, Vergato;

Ferrara, limitatamente al territorio dei comuni di Bondeno, Codigoro, Comacchio, Copparo, Ferrara, Formignana, Jolanda di Savoia, Lago Santo, Massa Fiscaglia, Migliarino, Ostellato, Porto Maggiore, Rò, Vigarano Mainarda, Tresigallo;

Modena, limitatamente al territorio dei comuni di Bastiglia, Bomporto, Carpi, Concordia sulla Secchia, Lama Mocogno, Manaro sul Panaro, Mirandola, Modena, Montefiorino, Nonantola, Polinago, Prignano sulla Secchia, Savignano sul Panaro, Soliera, Spilamberto, Vignola, Zocca;

Parma, limitatamente al territorio dei comuni di Busseto, Polesine Parmense, Roccabianca, Sissa, Soragna, Zibello;

Piacenza, limitatamente al territorio dei comuni di Besenzone, Cadeo, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Pontenure, San Giorgio Piacentino, San Pietro in Cerro, Villanova sull'Arda, Carpaneto Piacentino;

Ravenna, limitatamente al territorio dei comuni di Brisighella, Cerria, Faenza, Fusignano, Lugo, Ravenna;

Arezzo, limitatamente al territorio del comune di Cortona;

Siena, limitatamente al territorio dei comuni di Asciano, Castelnovo Berardenga, Gaiole in Chianti, Rapolano Terme, Siena;

Ancona, limitatamente al territorio dei comuni di Castelplanio, Mergo, Montecarotto, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Rosola, Serra San Quirico;

Ascoli Piceno, limitatamente al territorio del comune di Rotella;

Macerata, limitatamente al territorio dei comuni di Montelupone, Recanati;

Terni, limitatamente al territorio dei comuni di Arrone, Ferentillo, Ficulle, Montefranco, Narni, Parrano, Sangemini, San Venanzo, Stroncone, Terni;

Latina, limitatamente al territorio dei comuni di Fondi, Ponza;

Viterbo, limitatamente al territorio dei comuni di Barbarano Romano, Canino, Capranica, Carbognano, Civita Castellana, Corchiano, Fabbrica di Roma, Gallese, Montalto di Castro, Oriolo Romano, Orte, Soriano nel Cimino, Tarquinia, Tuscania, Vignanello;

Chieti, limitatamente al territorio dei comuni di Bucchianico, Carpineto Sinello, Casacanditella, Casoli, Colledimezzo, Filetto, Francavilla al Mare, Guilmi, Lama dei Peligni, Orsogna, Ortona, Tornareccio;

Pescara, limitatamente al territorio dei comuni di Brittoli, Castiglione a Casauria, Ceppagatti, Loreto Aprutino, Manoppello, Moscufo, Pianella;

Bari, limitatamente al territorio dei comuni di Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Noci, Ruvo di Puglia, Santeramo in Colle, Spinazzola;

Taranto, limitatamente al territorio dei comuni di Castellaneta, Fragagnano, Mottola;

Catanzaro, limitatamente al territorio dei comuni di Acquaro, Albi, Amaroni, Amato, Andali, Badolato, Belcastro, Borgia, Caraffa di Catanzaro, Catanzaro, Cenadi, Centrache, Cerva, Chiaravalle Centrale, Cortale, Cropani, Curinga, Davoli, Fabrizia, Falerna, Feroleto Antico, Fossato Serralta, Francavilla Angitola, Francica, Gagliato, Gasperina, Gimigliano, Girifalco, Gizzeria, Guardavalle, Iacurzo, Isca sullo Jonio, Limbadi, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Mesoraca, Miglierina, Mongiana, Montauro, Montepaone, Nicastro, Nicotera, Nocera Tirinese, Olivadi, Palermiti, Pentone, Petilia Policastro, Petrizzi, Petronà, Pianopoli, Platania, Rombiolo, Sambiase, San Calogero, San Floro, San Gregorio di Ippona, San Magno d'Aquino, San Pietro a Maida, San Pietro Apostolo, San Sostene, Santa Caterina dello Jonio, Sant'Andrea Apostolo dello Jonio, Sant'Eufemia Lamezia, Sant'Onofrio, San Vito sullo Jonio, Sellia, Sersale, Settingiano, Simeri e Crichi, Sorbo San Basile, Soriano Calabro, Soverato, Soveria Mannelli, Soveria Simeri, Squillace, Stalletti, Taverna, Tiriolo, Valle Fiorita, Vibo Valentia, Zaccanopoli, Zagarise;

Cosenza, limitatamente al territorio dei comuni di Acqua Formosa, Aiello Calabro, Aprigliano, Bianchi, Bocchigliero, Campana, Carpanzano, Casole Bruzio, Castroregio, Celico, Cellara, Cerisano, Cleto, Colosimi, Crosia, Domanico, Fagnano Castello, Falconara Albanese, Francavilla Marittima, Grimaldi, Longobucco, Malito, Mandatoriccio, Marzi, Morano Calabro, Mormanno, Panettieri, Parenti, Plataci, Roggiano Gravina, Rossano, Rota Greca, San Donato di Ninea, San Fili, San Giovanni in Fiore, San Martino di Finita, San Pietro in Guarano, Santo Stefano di Rogliano, Serra d'Aiello, Spezzano della Sila, Spezzano Piccolo;

Cagliari, limitatamente al territorio dei comuni di Domusnovas, Musei, San Gavino Monreale, Siliqua, Villaputzu;

Nuoro, limitatamente al territorio dei comuni di Irgoli, Loculi, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orune, Ottana;

Sassari, limitatamente al territorio dei comuni di Aggius, Arzachena, Bonnanaro, Buddusso, Olbia, Mughedu, Ozzieri, Tempio Pausania;

Decreta:

Art. 1.

Gli Istituti ed Enti che esercitano il credito agrario sono autorizzati a prorogare per una sola volta e per non più di 24 mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle operazioni di credito agrario di esercizio effettuate, fino alla pubblicazione del presente decreto, con le aziende agricole ricadenti nelle zone sopra elencate, che abbiano subito un danno non inferiore alla perdita del 40 per cento del prodotto lordo vendibile per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi durante il periodo agosto 1964-luglio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(6177)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1965.

Nomina di un componente il Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste dell'Umbria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 12 agosto 1961 con cui si è provveduto alla integrazione della composizione del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste dell'Umbria ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Vista la lettera n. 1302 del 19 luglio 1965 con cui la Federazione nazionale dottori in scienze agrarie, con sede a Roma, in via Livenza 6, in seguito al decesso del dott. Achille Grimaldi, ha designato per la nomina a proprio rappresentante in seno al Comitato anzidetto il dott. Augusto Angelini;

Ritenuto di dover provvedere in conformità;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, quarto comma, della legge 2 giugno 1961, n. 454, il dott. Augusto Angelini è nominato componente del Comitato regionale dell'agricoltura e delle foreste dell'Umbria in rappresentanza della Federazione nazionale dei dottori in scienze agrarie ed in sostituzione del dott. Achille Grimaldi, deceduto.

Roma, addì 2 agosto 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(5913)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1965.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Catanzaro con la denominazione di Strada statale n. 106 « Ionica raccordo ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto che la strada: innesto Strada statale n. 106 « Ionica » alla progressiva km. 246+900-porto di Crotone, della estesa di km. 1+845, ha i requisiti previsti per essere inserita nella rete delle strade statali;

Sentiti, a norma dell'art. 3 della legge suindicata, il Consiglio d'amministrazione dell'ANAS, il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'Amministrazione provinciale di Catanzaro;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: innesto Strada statale n. 106 « Ionica » alla progressiva km. 246+900-porto di Crotone, della estesa di km. 1+845, è classificata statale con la denominazione di: Strada statale n. 106 « Ionica raccordo ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1965

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 agosto 1965
Registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 318

(6230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montelepre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministerale in data 19 agosto 1965, il comune di Montelepre (Palermo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.690.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6180)

Avvisi di rettifica

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965 il comune di Arzachena (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.673.310 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 1986 della *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 13 aprile 1963.

(6096)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Tossicia (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.828.605, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2039 della *Gazzetta Ufficiale* n. 103 del 17 aprile 1963.

(6097)

Con decreto ministeriale in data 29 luglio 1965, il comune di Calvi dell'Umbria (Terni), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.329.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 2051 della *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 18 aprile 1963.

(6098)

Riconoscimento e classificazione del composto chimico denominato « Trinitroresorcinolo »

Il composto chimico C6 H3 N3 O8 denominato trinitroresorcinolo è da considerarsi esplosivo e come tale è iscritto nella categoria 2ª, gruppo A, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

(5766)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre successivo, registro n. 41 Ufficio riscontro poste e telecomunicazioni, foglio n. 350, è stato dichiarato irricevibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto in data 15 marzo 1962 da Bruschi Massimilla Elisa nata Lombardi, avverso il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 23 novembre 1959 con cui è stato disposto il suo collocamento a riposo con effetto dal 16 dicembre 1959, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(5543)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 50 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3975/R in data 20 giugno 1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
1	*Alfa-B/1*, 3 e 6 fiale da 1 cc. × mg. 30 forte . .	Alfa Farmaceutici, Bologna, via Cimabue, 9-4	26- 4-1955 11- 4-1960	9958	22- 4-1965
2	*Alfa-B/1*, 3 e 6 fiale da 1 cc. × mg. 60 extra forte	Id.	26- 4-1955 11- 4-1960	9958/1	22- 4-1965
3	*Alfa-B/1*, 3 fiale da 1 cc. × mg. 100 urto	Id.	26- 4-1955	9958/2	22- 4-1965
4	*Alfa-B/1*, 10 fiale da 1 cc. × mg. 15	Id.	27- 9-1960	9958/3	22- 4-1965
5	*Alfa-C*, 5 fiale da 2 cc. × mg. 300 tipo forte . . .	Id.	14- 9-1949 21- 2-1958	2192/1	22- 4-1965
6	*Alfa-C*, 3 fiale da 5 cc. × mg. 600 extra forte . .	Id.	14- 9-1949 21- 2-1958	2192/2	22- 4-1965
7	*Alfa-C*, 5 e 10 fiale da 2 cc. × mg. 250	Id.	9- 6-1960	2192/3	22- 4-1965
8	*Alfa-C*, 10 fiale da 5 cc. × mg. 100 liofilizzate + 10 fiale × 1 cc. tipo normale	Id.	21- 2-1958	2192/B	22- 4-1965
9	*Alfa-C*, 5 fiale da 5 cc. × mg. 300 liofilizzato + 5 fiale × 2 cc. tipo forte	Id.	21- 2-1958	2192/C	22- 4-1965
10	*Alfa-C*, 3 fiale da 5 cc. × mg. 600 liofilizzato + 3 fiale × 5 cc. extra forte	Id.	21- 2-1958	2192/D	22- 4-1965
11	*Alfa-C*, 3 fiale da 5 cc. × gr. 1 liofilizzate + 3 fiale × 5 cc. tipo forte	Id.	21- 2-1958	2192/E	22- 4-1965
12	*Azogen*, 6 e 10 supposte da gr. 1,8	Id.	21-10-1960 22- 5-1961	9552/A-1	25- 3-1965
13	*Pantomicina*, 1 flaconcino + fiala solvente × 3 cc., 1 flaconcino × gr. 5 multidose	Id.	14- 4-1960 5- 9-1961	13805	22- 4-1965
14	*Pantomicina* (per sola esportazione), 1 flaconcino multidose da 10 cc. iniettabile	Id.	12- 5-1961	—	22- 4-1965
15	*Vupen sulfamidico*, 10 capsule	Id.	16- 4-1957 8- 8-1960	12409/A	22- 4-1965
16	*Vupen* 500.000 (iniettabile), 1 flaconcino da 500.000 U.I. + fiala solvente da 3 cc.	Id.	30- 1-1959	14804	28- 1-1965
17	*Vupen* 1.000.000 (iniettabile), 1 flaconcino da 1.000.000 + fiala solvente da 3 cc.	Id.	11- 8-1959	14804/1	28- 1-1965
18	*Biotussin*, 12 supposte da gr. 1,5	Biosedra, Bologna, via delle Fragole, 49	7- 3-1961	18479	3- 6-1964
19	*Neo-Normotensil*, 10 compresse	Biosedra (già della ditta Ist. Neoterapico Italiano), Bologna, via delle Fragole, 49	8- 9-1960 21- 4-1965	15010	30- 4-1964
20	*Jodaneurin*, 6 fiale da 2 cc.	Delta, Brescia, via Spalto San Marco, 1	9- 3-1965	2845	19- 5-1965
21	*Jodaneurin*, flacone gocce da 25 cc.	Id.	9- 3-1965	2845/A	19- 5-1965
22	*Guanidin*, categoria tipo semplice, 20 compresse	Lisapharma, Erba (Como), via Licinio, 13	22- 5-1961	7531/A	3- 4-1965
23	*Jodojodina*, tipo semplice, 15 fiale × 2 cc. . . .	Id.	3-11-1954	9528	22- 2-1965
24	*Jodojodina*, tipo semplice, 8 fiale × 5 cc. . . .	Id.	3-11-1954	9528/A	22- 2-1965
25	*Tocoferina E*, in soluzione acquosa (categoria), 6 fiale × 5 cc. da mg. 100	Id.	14- 2-1955	6798/B	3- 3-1965
26	*Dynavis-C*, 12 compresse	Vister Vismara Terapeutici, Casatenovo Brianza (Como)	15- 4-1959	7460/C	12- 5-1965
27	*Lipobalsamo*, (tipo semplice), 10 fiale × 2 cc.	Id.	11-12-1944	209	6-11-1964
28	*Lipobalsamo* (tipo semplice), 6 supposte	Id.	19-11-1952	209/A	6-11-1964
29	*Tussaben*, flacone da gr. 180 sciroppo per bambini	Benedetti, Firenze, via Orcagna n. 21	7- 4-1954	8810	16-10-1964
30	*Cor-Sorbide*, 20 compresse da mg. 10	F.I.R.M.A., Firenze, via di Scandicci, 37	8- 2-1961	18477	15- 4-1965
31	*Cumadone*, (serie di categoria), 6 supposte uso pediatrico	Id.	3- 6-1960	16276/A-1	15- 4-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
32	*Cumadone*, (categoria), 6 supposte per adulti . .	F.I.R.M.A., Firenze, via di Scandicci, 37	3- 6-1960	16276/A	15- 4-1965
33	*Cumadone*, 2, 10 e 20 compresse	Id.	3- 6-1960 15- 5-1961	16276	15- 4-1965
34	*Firmazolo*, flacone sciroppo da gr. 80	Id.	20-12-1959	16111	15- 4-1965
35	*Guaiamile*, 10 fiale da 3 cc.	Id.	25-10-1958	13767	15- 4-1965
36	*Non-acid*, (categoria), 5 fiale × 3 cc. + 5 flaconcini da gr. 0,025	Id.	26- 4-1960 31- 5-1960	17048/A	15- 4-1965
37	*Ossigen*, 10 compresse da gr. 1	Id.	7- 7-1953	7962	15- 4-1965
38	*Prochin*, 20 confetti	Id.	5- 4-1960	16373	15- 4-1965
39	*Prochin* (categoria), 5 supposte da gr. 2	Id.	13- 1-1960	16373/A	15- 4-1965
40	*Reat*, 1 fiala da 2,5 cc.	Eufarma, Firenze, via delle Panche, 44	28- 3-1953	7570	25- 1-1965
41	*Ciurto* (uso veterinario), 10 fiale da 5 cc. . . .	Farmaceutici Gellini, Aprilia (Latina), via Nettunense, chilometro 20,300	29- 8-1959	11541	25- 1-1965
42	*Rego Antireumatico*, 10 supposte da gr. 0,30 per bambini	Deport, Genova, via O. Cancelliere, 40-2	1- 8-1962	15201/B-1	25-11-1964
43	*Optasimicina-S*, (categoria) 1 flacone da 500.000 U.I. + gr. 0,50 con annessa fiala solvente da 4 cc.	A.P.O. (già della ditta Ist. Chimico Biologico Triestino), Milano, via Zara, 58	9-12-1960	11991/A	20- 2-1965
44	*Iristatox*, 24 discoidi da gr. 0,50	Aristochimica, Trezzano sul Naviglio (Milano)	24-10-1956	9674/D	8- 5-1965
45	*Broncoton*, 5 supposte da gr. 2,200 per adulti . .	Id.	17- 8-1961 7- 4-1962	19009	8- 5-1965
46	*Broncoton*, 5 supposte da gr. 1,100 per bambini	Id.	17- 8-1961 7- 4-1962	19009/1	8- 5-1965
47	*Pirasco*, 5 supposte da gr. 2	Id.	30-10-1958	14382/A	8- 5-1965
48	*Mastibor* (uso veterinario), flacone da 400 cc. + flacone antibiotici, flacone da 800 cc. + flacone antibiotici	Ist. Sierot. Milanese Serafino Belfanti, Milano, via Darwin n. 20	27- 3-1959	10110	9- 4-1965
49	*Glutascorbin*, 10 fiale × 5 cc. da gr. 0,5 . . .	Prodotti Beolet (già della ditta Sermagiotto), Liscate (Milano), Nuova Strada Rivoltana	17- 9-1962	17469	29- 5-1964
50	*Glutascorbin*, 10 fiale × 5 cc. da gr. 1 per uso endovena	Id.	17- 9-1962	17469/1	29- 5-1964
51	*Glutascorbin*, 10 fialoidi × 5 cc. da gr. 1 per uso orale	Id.	17- 9-1962	17469/A	29- 5-1964
52	*Neoestrolo*, 20 compresse da mg. 1, 5 fiale da mg. 1, 3 fiale da mg. 5	Ist. De Angeli, Milano, via Serio, 15	22- 3-1947	639	17- 2-1965
53	*Neoestrolo* (uso veterinario), 3 fiale × mgr. 20 . .	Id.	7- 1-1956	639/B	17- 2-1965
54	*Penicillina Streptosil De Angeli*, (categoria) con neomicina, tubo da gr. 5 di pomata oftalmica	Id.	29- 5-1957	1543/A	17- 5-1965
55	*Pen Tetraciclina De Angeli*, 16 capsule da mg. 80 per bambini	Id.	30- 4-1957	12476/1	17- 5-1965
56	*Pen Tetraciclina De Angeli*, tubo da gr. 10 di pomata dermatologica	Id.	4- 6-1958	12476/G	17- 5-1965
57	*Neurocalma*, 2 e 20 compresse da gr. 0,6 . . .	Farmil, Milano, via Senato, 18	1- 9-1952	6976	6- 5-1965
58	*Auxicord-Fism* (categoria), flacone gocce da 25 cc. con sparteina e caffeina	F.I.S.M. di Pasotti & C., Milano, viale Ortles, 12	13-12-1960	5278/C	10- 4-1965
59	*Calciometionina-Fism* (categoria), 10 supposte da gr. 3 circa	Id.	10- 8-1960	12333/A	10- 4-1965
60	*Davilan-Fism*, 2 fiale da 1 cc. urto in olio per uso parenterale	Id.	17-12-1960	765	10- 4-1965
61	*Davilan-Fism* (categoria), 2 fiale da 1 cc. urto in alcool per uso orale	Id.	17-12-1960	765/A	10- 4-1965
62	*Euspart*, 6 fiale da 2 cc. tipo uterotonico	Id.	17-12-1960	5892	10- 4-1965
63	*Euspart* (categoria), 4 fiale da 2 cc. tipo sedativo	Id.	17-12-1960	5892/B	10- 4-1965
64	*Piboro-Fism*, 5 fiale da 10 cc.	Id.	13-12-1960	858	10- 4-1965
65	*Sulfor-Fism*, 100 compresse	Id.	30- 1-1961	6458	10- 4-1965
66	*Sulfor-Fism*, (serie di categoria), 10 fiale da 5 cc. tipo iodato di 2° grado	Id.	30- 5-1961	6458/D-1	10- 4-1965
67	*Sulfor-Fism*, (serie di categoria), 10 fiale da 5 cc. tipo iodato e con Vit. B/1 di 2° grado	Id.	30- 5-1961	6458/F-1	10- 4-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
68	*Ilasulfan* (categoria), 10 supposte da gr. 0,560 per adulti	Ist. Terapeutico Ambrosiano, Milano, via Cagliero, 21	12- 5-1961	17894/A	20- 2-1965
69	*Ilasulfan* (serie di categoria), 10 supposte da gr. 0,280 per bambini	Id.	12- 5-1961	17894/A-1	20- 2-1965
70	*Makethin* (serie), 50 confetti tipo potenziato . .	Terapeutici Diamond, Milano, piazzale F. Martini, 7	25- 9-1961	17378/1	8- 4-1963
71	*Thin*, 20 confetti da mg. 25	Id.	31-10-1962	17605	8- 4-1963
72	*Anausin*, 6 supposte da gr. 2,7	Magis Farmaceutici, Milano, via Monteceneri, 60	1-12-1959	6757	22- 5-1965
73	*Aminophos*, 5 fiale da 10 cc.	Id.	12- 9-1961	12663/1	22- 5-1965
74	*Eumerazina* (uso veterinario), flaconi da 50 e 250 cc. di soluzione al 5%	Dr. Aldo Maccagni, Milano, via Ricotti, 15	27- 7-1951	5097	6- 3-1964
75	*Equiton*, 50 compresse da mg. 25	Marchesi, Milano, via Ettore Ponti, 40-47	1- 7-1960	17393	15- 5-1965
76	*Ammocal*, Arseno magnesiaco, 10 fiale × 2 cc. intram.	Opera Bioterapica Italiana, Milano, via Sapeto, 7	28- 1-1959	14740	17- 5-1965
77	*Insulina deposito O.B.I. - p.v.b.*, (iniettabile), flacone da 10 cc. × 400 U.I.	Id.	9-12-1958	8554	17- 5-1965
78	*Pulmofedrina* (categoria), 20 caramelle	Id.	27-11-1953	7137/A	17- 5-1965
79	*Ritardocillina p.v.p.*, 1 fiala da 3 cc. al 25 % . . .	Id.	5- 2-1958	3739	17- 5-1965
80	*Ritardocillina p.v.p.*, 1 fiala da 5 cc. al 25% . . .	Id.	5- 2-1958	3739/1	17- 5-1965
81	*Astamin*, 25 e 50 compresse da gr. 0,20	Osfa-Diamant, Novate Milanese (Milano), via Cavour, 39	28- 7-1954 10- 2-1960	9153	10- 4-1965
82	*Citrato Osfa* (purgante effervescente), flacone da gr. 27	Id.	19- 5-1948	1230	12- 4-1965
83	*Conobis*, 10 supposte per adulti, 10 supposte per bambini	Id.	27-12-1951	5742	12- 4-1965
84	*Didrofillina Jodata Complex*, 10 fiale da 2 cc. . .	Id.	21- 2-1957	12265	12- 4-1965
85	*Enter-Osfa*, flacone sciroppo da gr. 100	Id.	30- 6-1950	3600	12- 4-1965
86	*Influpen*, 5 supposte da gr. 2,5	Id.	26- 4-1962	19918	10- 4-1965
87	*Osfavit-H/1*, 5 fiale da 10 cc.	Id.	2- 1-1951	4353	10- 4-1965
88	*Osfavit-H/1*, 10 fiale da 5 cc.	Id.	16-12-1955	4353/A	10- 4-1965
89	*Osfazina*, 20 compresse da gr. 1	Id.	18- 1-1952	5821	12- 4-1965
90	*Osfazina* (categoria), flacone sciroppo da gr. 100 uso pediatrico	Id.	8- 9-1954	5821/A	12- 4-1965
91	*Strofopan* ½, (categoria), 5 fiale × 5 cc.	Simes, Affori (Milano), via Bellerio, 41	23- 2-1953 27- 1-1958	3246/B	15- 4-1965
92	*Makozon*, 6 fiale da 2 cc.	Valeas, Milano, via Vallisneri n. 10/12	9- 2-1955	9711	26- 3-1965
93	*Albumina Umana Concentrata*, flacone da 10 cc. di soluzione al 25%	Ist. Sieroterapico Italiano, Napoli, via S. Giacomo dei Capri, 66	provv. del 1-11-1959	6557	6- 4-1965
94	*Enterolisina*, 6 fiale da 10 cc.	Id.	12- 4-1949	1903	8- 4-1965
95	*Lysantifo*, 6 fiale da 2 cc.	Id.	27- 3-1946	417	8- 4-1965
96	*Liovirus Vaccino contro la pseudo peste aviaria*, flacone da 50 dosi	Id.	4- 3-1957	12313/A	8- 4-1965
97	*Siero antidifterico dealbuminato proteolizzato* 1 fiala da 2 cc. × 2.000 U.I.	Id.	18- 3-1954	8725	12- 4-1965
98	*Siero antimalrosso maiale* (uso veterinario), iniettabile in flaconi da 20 e 50 cc.	Id.	10-10-1956	11698	8- 4-1965
99	*Vaccino stafilococcico*, 6 fiale da 2 cc.	Id.	5-11-1949	2581	8- 4-1965
100	*Venegon*, 6 fiale da 2 cc.	Id.	18-12-1946	565	8- 4-1965
101	*Pirozon*, 2, 10 e 20 compresse × gr. 0,40	Farnova, Novara, via G. Massaia, 1	8- 2-1956	486	18- 1-1965
102	*Azojodo-B/1* (categoria), flacone gocce da 30 cc.	Prochena, Parma, via Manara n. 1-*bis*	9- 2-1950	1506/A	28- 2-1964
103	*Allium*, 12 fiale da gr. 1,50	Ist. Biochimico Pavese, Pavia, via Alzaia, 29	17- 2-1950	2954	20- 4-1965
104	*E-Vit*, 6 fiale da 1 cc. × mg. 30	Id.	16- 2-1949	1773	20- 4-1965
105	*E-Vit* (categoria), 35 compresse × mg. 30	Id.	16- 2-1949 24-10-1960	1773/A	20- 4-1965
106	*Queval*, 20 compresse × mg. 4	Id.	14- 7-1960	17334	20- 4-1965
107	*Queval* (serie), 20 compresse × mg. 8	Id.	14- 7-1960	17334/1	20- 4-1965

N. d'ordine	SPECIALITÀ MEDICINALI serie, categorie e confezioni	DITTA E SEDE	Data di registrazione	Numero di registrazione	Data dichiarazione di rinuncia
108	*Queral* (categoria), 5 supposte × mg. 8	Ist. Biochimico Pavese, Pavia, via Alzaia, 29	14- 7-1960	17334/A	20- 4-1965
109	*Queral* (categoria), 5 fiale × 1 cc. da mg. 5	Id.	14- 7-1960	17334/B	20- 4-1965
110	*Crescimin* (categoria), 10 fiale × 2 cc.	Lab. Guidotti & C., Pisa, via Trieste, 40	10- 2-1958	12300/A	7- 2-1964
111	*Crescimin* (categoria), 30 tavolette	Id.	1- 7-1958	12300/B	7- 2-1964
112	*Ascorbit*, 3 fiale × 5 cc.	Galter Farmaceutici, Roma, via Tiburtina, 1010	21- 9-1948	1519	5- 5-1965
113	*Avital*, 3 fiale × 1 cc.	Id.	21- 9-1949	1518	5- 5-1965
114	*Canfochinolo*, 3 fiale × 1 cc. per bambini	Id.	12- 8-1950	3799	5- 5-1965
115	*Corticosteron*, 3 fiale × 2 cc. tipo semplice	Id.	24-11-1950	4201	5- 5-1965
116	*Carnivit*, flacone contagocce × 10 cc.	Centotrè - Damilano Pharma, Roma, via Val Malenco, 19	29- 7-1961	16909	5- 5-1965
117	*Fosfiron B*/1, 10 fiale × 2 cc., 5 fiale × 10 cc.	Galter Farmaceutici, Roma, via Tiburtina, 1010	11-11-1949	2630	5- 5-1965
118	*Nicotid*, 6 fiale × 2 cc. da mg. 300	Id.	22- 9-1948	1515	5- 5-1965
119	*Neo-Cavital*, flacone sciroppo da 100 cc.	Ist. Biochimico Nazionale, Roma, via Tiburtina, km. 15°	8- 2-1954	7889	17- 4-1965
120	*Rubroplex*, 12 fiale × 2 cc.	Farmaceutici Russi (già della ditta Biolac), Torino, strada Mongreno, 71	4- 4-1959	9304	17- 4-1964
121	*Enemac* (serie pediatrica), flacone da 60 cc. di soluzione per clistere	Don Baxter, Trieste, via Conti n. 28	17- 5-1960	15937/1	20 - 5 1965
122	*Eulissin*, 6, 12 e 100 fiale da mg. 5 × 2,5 cc.	Importex Chimici, Trieste, via Conti, 28	3- 4-1957	12407	23 - 4 1965
123	*Per-Iodil*, 1 fiala × 20 cc. al 30%	Dr. Reiner & C., Saronno (Varese), via Milano, 13	14- 1-1948	1064	20- 3-1965
124	*Per-Iodil*, 1 fiala × 20 cc. al 42%, 1 fiala × 20 cc. all'85%	Id.	23- 9-1952	1064/A	20- 3-1965

(4983)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del provvedimento ministeriale in data 17 maggio 1965, relativo allo scioglimento della Società cooperativa di lavoro « Metalmeccanica », con sede in Pescara, e alla nomina di un commissario liquidatore.

Con decreto in data 30 luglio 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato annullato il precedente provvedimento ministeriale in data 17 maggio 1965, con il quale la Società cooperativa di lavoro « Metalmeccanica », con sede in Pescara, era stata sciolta e il dott. Giuseppe Mustillo nominato commissario liquidatore.

(5763)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona di divieto di caccia e uccellagione in Comune di Castel di Casio, località Pian di Casale, Malfogno, Molinella, Ronchi, Ronchini, Bocca Sud.

Con decreto ministeriale 11 agosto 1965, fino al 30 giugno 1966 è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia alla coturnice, alle starne, alle lepri, ai fagiani, nella zona sita in comune di Castel di Casio, località Pian di Casale, Malfogno, Molinella, Ronchi, Ronchini, Bocca Sud (Bologna) della superficie di ha. 180 circa.

(6014)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Biscia - Chiodo e Prandona, con sede in Brescia

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11010 in data 4 agosto 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Biscia - Chiodo e Prandona, con sede in Brescia, deliberato dal Consiglio dei delegati in data 19 dicembre 1964.

(5626)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, con sede in Ugento (Lecce)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11473 in data 4 agosto 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Ugento e Li Foggi, con sede in Ugento (Lecce), deliberato dal commissario straordinario in data 10 agosto 1963.

(5627)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio della Bonifica Vestina, con sede in Pescara

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 11881 in data 4 agosto 1965, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio della Bonifica Vestina, con sede in Pescara, deliberato dal commissario straordinario in data 6 agosto 1963.

(5628)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Fondazione « Residenza Universitaria Internazionale » (R.U.I.), con sede in Roma, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Roma in data 23 giugno 1965 la Fondazione « Residenza Universitaria Internazionale » con sede in Roma è stata autorizzata ad accettare la donazione di titoli nominativi per un valore complessivo nominale di L. 5.000.000 (cinque milioni), disposta dall'ing. Carlo Foligno ai termini e con le modalità di cui all'atto pubblico n. 49792 in data 22 ottobre 1963 a rogito del notaio Giuseppe Intersimone di Roma.

(5953)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1965, registro n. 56 foglio n. 325, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dal prof. Leccia Giuseppe in data 21 settembre 1963 avverso il provvedimento col quale era stata respinta la sua domanda intesa ad ottenere, ai sensi della legge 28 luglio 1961, n. 831, l'assunzione nel ruolo dei professori di materie tecniche industriali nelle scuole di avviamento professionale.

(5918)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Orbassano (Torino)

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1965, n. 2186 è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Orbassano (Torino).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5630)

Approvazione del piano di zona del comune di Urbino

Con decreto ministeriale in data 16 luglio 1965, n. 2416, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Urbino.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune. Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(5629)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 163

Corso dei cambi del 27 agosto 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,71	624,72	624,71	624,72	624,70	—	624,72	624,72	624,73	624,72
$ Can.	579,73	579,70	580 —	580,40	578,90	—	580,07	579,75	579,75	579,70
Fr Sv.	144,70	144,64	144,63	144,64	144,60	—	144,65	144,70	144,67	144,68
Kr. D.	90 —	90 —	90 —	90 —	89,95	—	90 —	89,99	90 —	90 —
Kr N.	87,35	87,35	87,38	87,345	87,40	—	87,34	87,35	87,34	87,34
Kr. Sv.	120,76	120,74	120,78	120,75	120,70	—	120,735	120,80	120,80	120,78
Fol.	173,62	173,53	173,6150	173,59	173,55	—	173,58	173,61	173,61	173,60
Fr B.	12,58	12,585	12,59	12,5890	12,585	—	12,588	12,60	12,58	12,585
Franco francese	127,49	127,49	127,45	127,48	127,45	—	127,49	127,49	127,49	127,50
Lst	1743,20	1743,25	1743,50	1743,10	1742,75	—	1743,25	1743 —	1743 —	1743 —
Dm. occ.	155,79	155,70	155,65	155,655	155,65	—	155,66	155,80	155,79	155,72
Scell. Austr.	24,22	24,21	24,21	24,2080	24,15	—	24,2117	24,21	24,20	25,21
Escudo Port.	21,74	21,74	21,74	21,745	21,75	—	21,7405	21,74	21,74	21,74

Media dei titoli del 27 agosto 1965

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	101,15
Redimibile 3,50 % 1934	96,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,125
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	95,275
Id. 5 % (Città di Trieste)	95,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,20
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,65
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,575
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,25
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,225

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 agosto 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,72
1 Dollaro canadese	580,235
1 Franco svizzero	144,645
1 Corona danese	90 —
1 Corona norvegese	87,342
1 Corona svedese	120,742
1 Fiorino olandese	173,585
1 Franco belga	12,588
1 Franco francese	127,485
1 Lira sterlina	1743,175
1 Marco germanico	155,657
1 Scellino austriaco	24,21
1 Escudo Port.	21,740

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE V-B

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1965

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di luglio 1965 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 luglio 1965				
		Incassi (milioni di lire)			Pagamenti (milioni di lire)	
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 1964				6.792		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	2.887.997				
	residui	226.258				
	Totale		3.114.255			
Entrate extra-tributarie	competenza	119.478				
	residui	82.950				
	Totale		202.428			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	3.007.475			2.550.324	
	residui	309.208			577.443	
	Totale			3.316.683		3.127.767
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	20.689				
	residui	1.036				
	Totale			21.725		
Accensione di prestiti	competenza	456.026				
	residui	11.201				
	Totale			467.227		
Spese in conto capitale	competenza				416.622	
	residui				287.235	
	Totale					703.857
Rimborso di prestiti	competenza				199.910	
	residui				15.399	
	Totale					215.309
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		2.638.620			2.756.545	
Conti correnti		11.434.485			10.782.067	
Incassi da regolare		1.384.494			1.375.771	
Altre gestioni		5.205.134			4.609.443	
	Totale			20.662.739		19.523.826
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		119.882			128.999	
Pagamenti da regolare		96.922			167.045	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		426.092			766.921	
Altri crediti		9.061.246			9.535.651	
	Totale			9.704.142		10.598.616
	Totale complessivo			34.179.308		34.169.375
Fondo di cassa al 31 luglio 1965				—		9.933
	Totale a pareggio			34.179.308		34.179.308

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 luglio 1965 (in milioni di lire)		
FONDO DI CASSA		9.933	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	12.126		
Pagamenti da regolare	233.290		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	690.363		
Altri crediti	1.690.457		
Totale crediti		2.626.236	
In complesso			2.636.169
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.268.196		
Conti correnti	1.732.617		
Incassi da regolare	104.364		
Altre gestioni	922.846		
Totale debiti			7.028.023
Situazione del Tesoro (passività)			4.391.854
Circolazione di Stato (metallica) al 31 luglio 1965	123.099		

L'ispettore generale: P. CARBONE

Il direttore generale del Tesoro: G. STAMMATI

(6262)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300.000 000

SITUAZIONE AL 31 LUGLIO 1965

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.000.000.000.000 —
Cassa	»	17.374.784.517 —
Portafoglio su piazze italiane	»	663.311.828.954 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	596.656.356 —
Anticipazioni	»	248.225.950.496 —
Disponibilità in divisa all'estero	»	65.497.050.618 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.128.461.503.308 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	294.920.495.701 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	180.837.566.101 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	380.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	819.944.118.935 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	15.572.194.264 —
Spese	»	51.097.113.301 —
	L.	5.865.839.262.552 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	5.574.707.809.187 —
	L.	11.440.547.071.739 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	236.159.008 —
TOTALE GENERALE	L.	11.440.783.230.747 —

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		3.731.295.998.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		24.910.787.649 —
Depositi in conto corrente liberi	»		45.936.812.222 —
Conti correnti vincolati	»		1.684.104.303.967 —
Creditori diversi	»		317.808.691.412 —
Rendite del corrente esercizio	»		51.537.838.262 —
	L.		5.855.594.431.512 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	6.527.499.989 —	
Fondo di riserva straordinario	»	3.417.331.051 —	10.244.831.040 —
	L.		5.865.839.262.552 —
Depositanti	»		5.574.707.809.187 —
	L.		11.440.547.071.739 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		236.159.008 —
TOTALE GENERALE	L.		11.440.783.230.747 —

(8202) *Il Governatore:* CARLI *Il Ragioniere Generale:* FALSINI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 185 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, concernente la devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Considerato che dei centotrenta posti di cui alla nota *c*) della tabella I annessa alla legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ne sono stati utilizzati cinquanta in relazione alle vacanze esistenti al 1° gennaio 1964 nel ruolo ad esaurimento della carriera direttiva di cui alla tabella annessa alla legge 6 marzo 1958, n. 199;

Considerato che in relazione alle vacanze verificatesi nel ruolo ad esaurimento successivamente al 1° gennaio 1964, possono essere utilizzati altri ventinove posti;

Considerato che nel concorso a ciquantasette posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1964, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1964, registro n. 3, foglio numero 381, hanno conseguito titolo alla ammissione in ruolo quarantatre candidati;

Considerata la disponibilità risultante nel ruolo amministrativo, carriera direttiva;

Considerato il fabbisogno di personale in relazione alle esigenze di servizio;

Decreta

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinquanta posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo amministrativo, centrale e periferico, della carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono

a) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche o della laurea in scienze economico-marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli o della laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto orientale di Napoli o di una delle lauree elencate nell'art. 2 del regio decreto 27 giugno 1937, n. 1354, conseguita in base ad ordinamenti didattici precedenti.

Possono partecipare al concorso anche gli impiegati statali della carriera di concetto che non siano in possesso di detti titoli purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto ed abbiano il diploma di un istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 400, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale degli affari generali Ufficio concorsi Roma, via XX Settembre n. 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione.

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per concorrenti che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valore militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni per i candidati mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate nonchè per gli invalidi per servizio.

Non sono però ammessi al beneficio dell'elevazione indicata gli invalidi ascritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, gli invalidi per le pensioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B*) annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938, al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi i quaranta anni di età.

Possono partecipare al concorso senza alcun limite di età gli impiegati civili di ruolo dello Stato; gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, nonchè i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite massimo di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie (invalidi di guerra e categorie assimilate, invalidi per servizio, combattenti e categorie assimilate o, in mancanza di questi, orfani di guerra e categorie assimilate e figli degli invalidi di guerra aventi pensione o assegno rinnovabile di prima categoria).

Le riserve di posti derivanti dalle precedenze sopra cennate non potranno complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se in relazione a tale limite si imporrà una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa verrà attuata in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza nella nomina dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigini esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza,

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato: certificato in tal senso rilasciato dall'Amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi ancora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di questo ultimo;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente Consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3 delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o dei ruoli aggiunti potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria Amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Per i candidati che si trovino in servizio militare non continuativo, il certificato medico, il certificato di godimento dei diritti politici e la copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare potranno essere sostituiti da un'unica dichiarazione rilasciata dal comandante del Corpo di appartenenza attestante la buona condotta e l'idoneità fisica all'impiego al quale concorrono.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti e documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati sono cittadini italiani dalla nascita e che godono dei diritti politici dal conseguimento della maggiore età o le eventuali diverse decorrenze.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè da eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1965
Registro n. 9 Agricoltura e foreste, foglio n. 342. — ANGELINI

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte:

1) Diritto civile e commerciale;
2) Diritto costituzionale e amministrativo;
3) Economia politica e scienza delle finanze.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;
2) Nozioni sull'Amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
3) Elementi di statistica;
4) Cenni di legislazione sui servizi del Ministero.

Roma, addì 1° giugno 1965

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(4666)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato in lingua italiana, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia.

I relativi posti disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e dei Provveditorati agli studi fanno parte della dotazione prevista per i Provveditorati medesimi nella nota alla tabella *F* allegata alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264.

Art. 2.

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) Avere compiuto gli studi d'istruzione elementare.

B) Avere compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato:

1. Di anni due per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

2. Di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-45;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli alto-atesini e per le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali durante la seconda guerra mondiale abbiano prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti dalle disposizioni in vigore a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

f) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dai territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

i) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui alla legge 25 ottobre 1960, n. 1306;

l) per i connazionali rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 319.

3. Il limite massimo è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa costituita da almeno 7 figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra.

Le elevazioni di cui al precedente n. 1 si cumulano con le elevazioni contemplate nei numeri 2 e 3, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

4. Il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

5. Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di 40 anni.

6. Il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi di guerra altoatesini, per gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico e per i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298;

b) per gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

Non sono ammessi a fruire di tale beneficio gli invalidi di cui alla precedente lettera *a*) assegnati alla nona e decima categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

7. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale, nonchè dei salariati di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

C) Essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

D) Avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso.

E) Avere sempre tenuto buona condotta civile e morale.

F) Avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

G) Avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dello art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi, Div. 3ª redatte su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Provveditorato agli studi di Foggia entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Foggia.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Provveditorato agli studi di Foggia dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso. Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dal Provveditorato agli studi di Foggia.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 5.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti e sulla prova pratica di scrittura sotto dettato sarà dato da una Commissione costituita a termini dell'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La Commissione stessa, nella sua prima adunanza, stabilirà i criteri di valutazione dei titoli con determinazione dei relativi coefficienti e fisserà il punteggio massimo complessivo attribuibile ad ogni candidato, nonchè quello minimo per il conseguimento della idoneità. A riguardo, *gli aspiranti dovranno allegare alla domanda i documenti, in competente bollo, costituenti titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria*, e cioè:

a) titoli di studio;

b) certificati comprovanti i servizi comunque prestati presso Amministrazioni pubbliche.

I candidati impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali dovranno produrre copia integrale dello stato di servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio rilasciata dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, in data non anteriore a quella del presente decreto.

I concorrenti che siano dipendenti non di ruolo delle Amministrazioni statali dovranno produrre un certificato, di data non anteriore al bando, rilasciato dal competente organo dell'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonché gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

I candidati che siano dipendenti di Amministrazioni pubbliche non statali dovranno presentare il certificato dei servizi resi, contenenti gli elementi di cui al precedente comma, rilasciato dal competente Ufficio, in data non anteriore a quella del presente decreto;

c) stati di servizio o copie di fogli matricolari comprovanti i servizi prestati presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo delle guardie di finanza, il Corpo dei vigili del fuoco, il Corpo degli agenti di custodia, il Corpo delle guardie forestali, la Croce Rossa Italiana, nonché i servizi militari prestati nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

d) i titoli comprovanti l'idoneità riportata nei precedenti concorsi statali;

e) ogni altro documento o titolo che i candidati ritengano utile agli effetti della valutazione della propria capacità e comunque per dimostrare la loro specifica idoneità al posto cui aspirano (quali le patenti di guida, le specializzazioni tecniche comunque conseguite, i servizi prestati alle dipendenze di enti o associazioni private, aziende, ditte o imprese commerciali, industriali o artigiane, ecc.).

Non saranno presi in considerazione i titoli che perverranno al Provveditorato agli studi di Foggia dopo il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso fissato nel primo comma del precedente art. 3, salvo quanto è disposto dal successivo art. 9 ai soli fini in esso considerati. Del pari non saranno valutati i titoli prodotti a questa o ad altre Amministrazioni cui dovesse essere fatto riferimento.

Art. 6.

La prova pratica di scrittura consisterà nella dettatura di un brano di prosa italiana della lunghezza non inferiore a 15 righe a stampa.

Saranno invitati a sostenere la prova i candidati cui sarà stato attribuito, nella valutazione dei titoli, un punteggio utile per l'iscrizione nella graduatoria degli idonei.

La prova medesima non s'intenderà superata se i candidati non avranno riportato almeno la votazione di sei decimi.

Art. 7.

Per lo svolgimento della prova pratica di scrittura sotto dettato si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Detta prova avrà luogo in Foggia nel giorno che verrà indicato con apposito avviso, il quale sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati sarà data inoltre comunicazione, in tempo utile, del luogo, del giorno e dell'ora in cui la prova stessa sarà tenuta. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere la prova pratica, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da L. 200, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica di scrittura sotto dettato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato e che possano far valere titoli validi ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire al Provveditorato agli studi di Foggia, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1. Ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta bollata da L. 200, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 200, le dichiarazioni integrative o le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente.

2. Mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298 e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato, rilasciato dall'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante — ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539 — il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale.

3. Orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

4. Figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli del mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli di mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*).

5. Madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti: le madri, vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

6. Profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare un'attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto-luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 200;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia o da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 200, dal Ministero degli affari esteri.

7. Decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra: i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione.

8. Perseguitati politici e razziali: coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 200 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 200 rilasciato dalla competente comunità israelitica.

9. Coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 200 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

10. Dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello Stato di servizio su carta da bollo da L. 200;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma;

c) i concorrenti già appartenenti agli enti di diritto pubblico ed agli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, dell'autorità militare.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

La graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) Titolo di studio: pagella scolastica o certificato, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal competente direttore didattico attestante il possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al precedente art. 2, oppure il certificato rilasciato dallo stesso direttore didattico comprovante che il candidato ha superato gli esami di riconoscimento del grado di cultura elementare superiore (salvo che non sia stato già prodotto per i fini indicati nell'art. 5 del presente decreto).

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 200, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 2, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo da L. 200, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837 ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dall'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti.

G) Documento militare, copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 5) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da bollo da L. 200 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal Commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente Capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 200.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10, lettera a), salvo che non l'abbiano già presentata per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) un certificato rilasciato in carta da bollo da L. 200 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue, previsto dall'art. 17 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), D), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso però essi dovranno indicare per detti documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art 12.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di inserviente e saranno destinati a prestare servizio presso il Provveditorato agli studi di Foggia.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori stessi che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova, gli inservienti in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 luglio 1964

Il Ministro GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1964
Registro n. 81, foglio n. 398

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200 al Provveditorato agli studi di Foggia e diretta

Al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi Divisione 3ª ROMA

Il sottoscritto nato a . . (provincia di .) il . e residente in (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'assunzione di due inservienti in prova presso il Provveditorato agli studi di Foggia, indetto con decreto ministeriale 20 luglio 1964.

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè (1) . .

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del Comune di (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ;

4) non ha riportato condanne penali; (oppure) ha riportato le seguenti condanne penali : (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio: conseguito presso . in data ;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: .

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di Foggia;

8) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(data) . . .

(firma)
(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per la prova pratica di scrittura sotto dettato ed ogni altra eventuale comunicazione

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Nota: L'importo della carta bollata è elevato a L. 400.

(1637)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso straordinario per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - anno accademico 1964-65.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 21 aprile 1964, con il quale è indetto un concorso straordinario per titoli per l'ammissione all'Accademia aeronautica di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri anno accademico 1964-65 (registrato alla Corte dei conti addì 29 aprile 1964, registro n. 14 Difesa-Aeronautica, foglio n. 282);

Visto il decreto ministeriale in data 5 agosto 1964, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso (registrato alla Corte dei conti addì 24 novembre 1964, registro n. 36 Difesa-Aeronautica, foglio n. 331);

Visto la valutazione dei titoli presentati dai candidati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso straordinario per l'ammissione alla Accademia aeronautica anno accademico 1964-65 di trenta aspiranti ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico ruolo ingegneri:

1.	Granchelli Luigi	punti 121.600
2.	Di Bello Carlo	» 117,000
3.	Filosto Guido, nato l'8 agosto 1943	» 106,000
4.	Moja Pietro, nato il 5 maggio 1943	» 106,000
5.	Arzeni Vincenzo	» 105.020
6.	Valente Lucio	» 104.000
7.	Morelli Bruno	» 103,500
8.	Zamboni Giovanni	» 101,000
9.	Cecchi Pietro	» 99,876
10.	Cozzolino Eugenio	» 99,500
11.	Odierna Michele, nato il 1° gennaio 1943	» 99,000
12.	Salentino Sergio, nato il 23 luglio 1941	» 99,000
13.	Rossi Giuliano, nato il 7 settembre 1942	» 97,500
14.	Mangini Giuseppe, nato il 6 giugno 1942	» 97,500
15.	Bufalari Luciano	» 94,500
16.	Vaccaro Mario	» 94,000
17.	Ferone Giulio	» 93,000
18.	Prato Enrico	» 91,500
19.	Ragozzino Mario	» 90,000
20.	De Santis Gian Florio	» 89,500
21.	Criscuolo Angelo	» 89,000
22.	Marchionni Mauro	» 86,500
23.	D'Andria Eduardo	» 86,000
24.	Spada Alessandro	» 83,500
25	Sodano Emilio	» 82,500
26.	Gubitosi Mariano	» 82,000
27.	D'Albora Paolo	» 80,000

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1965
Registro n. 25 Difesa-Aeronautica, foglio n. 146

(6163)

MINISTERO DELL'INTERNO

Nomina dei vincitori del concorso per soli titoli a posti di segretario comunale di 2ª classe in esperimento

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 30 luglio 1964, con il quale è stato indetto un concorso per titoli a posti di segretario comunale di seconda classe in prova;

Visto il decreto con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati al concorso anzidetto;

Visto, altresì il proprio decreto con il quale sono stati nominati segretari comunali di seconda classe in esperimento 84 vincitori del concorso per titoli ed esami, indetto con decreto ministeriale 9 luglio 1964;

Considerato che, dopo la nomina e l'assegnazione dei predetti risultano vacanti, alla data del 30 giugno 1965, complessivamente, ottantasei segreterie di Comuni appartenenti alla classe quinta;

Viste le leggi 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

I sottonotati candidati sono nominati segretari comunali di seconda classe in esperimento a decorrere dal 5 agosto 1965 e, dalla stessa data, sono assegnati ai ruoli dei segretari comunali delle Province a fianco di ciascuno indicate. Detta nomina sarà revocata nei confronti di quei candidati i quali non produrranno, nel termine che sarà loro prefisso, i documenti di rito:

1) Quasticchi Giancarlo: Varese;
2) Bevacqua Letterio: Cosenza;
3) Sparagna Andrea: Torino;
4) Martinelli Giuseppe: Campobasso;
5) Tabacchi Ugo: Pordenone;
6) Vargiu Piero: Chieti;
7) Nardelli Antonio: Udine:
8) Chiricosta Luigi: Torino;
9) Barone Francesco: Torino;
10) Venturini Mario: Torino;
11) Papili Luigi: Campobasso;
12) Lattanzi Pietro: Torino;
13) Bergamasco Andrea: Avellino;
14) Caputo Stefano: Campobasso;
15) Nonna Antonio: Sassari;
16) Santagata Ferdinando: Avellino;
17) B[illegible]lini Pierino: Novara;
18) Coletti Giancarlo: Belluno;
19) Calogiuri Lorenzo: Chieti;
20) [illegible]assini Lina: Cuneo,
21) Nassetti Floriano: Gorizia;
22) Latella Lorenzo: Vercelli;
23) Agnolin Nello: Pordenone;
24) Airoldi Giulio: Cuneo;
25) Missaglia Fidenzio: Belluno;
26) D'Aversa Salvatore: Como;
27) Viazzi Domenico: Asti;
28) Vitagliano Umberto: Torino;
29) Masi Alfredo: Belluno;
30) Dal Bello Bruno: Cuneo;
31) Cavaliere Mario: Cuneo;
32) Tufaro Gianbattista: Cuneo;
33) De Felice Giovanni: Aosta;
34) Breda Ennio: Udine;
35) Milazzo Stefano: Aosta;
36) Cantarini Pietro: Aosta;
37) Tonzani Mario: Aosta;
38) Andreoli Antonio: Aosta;
39) Caruso Giuseppe Vincenzo: Trento;
40) Morreale Angelo: Trento;
41) Cognetto Carlo: Trento;
42) Saguto Damiano: Cagliari;
43) Barbaro Giuseppe: Cagliari;
44) Furioli Fabio: Sassari;
45) Tarricone Cataldo: Sassari;
46) Abbenante Nicola: Sassari;
47) Bianchi Elia Pietro: Sassari;
48) Romano Giacomo: Sassari;
49) Garavaglia Fausto: Sassari;
50) Franzini Giovanni: Sassari;
51) Beltoli Mario: Como;
52) Rossi Olivio: Sassari;
53) Melon Bertino: Padova;
54) Stracquadanio Angelo: Nuoro;
55) Gozzi Rino: Nuoro;
56) Sanna Aldo: Nuoro;
57) D'Errico Pasquale: Nuoro;
58) Magrassi Mario: Nuoro;
59) Rinalducci Pietro: Sassari;
60) Deriu Marcello: Nuoro;
61) De Vincenzis Vincenzo: Nuoro;
62) Valli Gian Carlo: Bergamo;
63) Soro Dante: Nuoro;
64) Eramo Francescantonio: Nuoro;
65) Panico Antonio: Nuoro;
66) Cristofori Vito: Trento;
67) Gatti Valentino: Alessandria;
68) Nucci Felice: Sassari;
69) Vauthier Ettore: Aosta;
70) Casillo Ciro: Sassari;
71) Zanon Giuseppe: Sassari;
72) Bacica Mosè: Sassari;
73) Cervellione Michele: Sassari;
74) Mottinelli Giovan Pietro: Brescia;
75) Dindiani Mario: Sassari;
76) Belfiore Umberto: Sassari;
77) Mondino Luigi: Nuoro;
78) D'Ermilio Tommaso: Nuoro;
79) Silvestris Donato: Nuoro;
80) Trinchera Giuseppe F.: Nuoro;
81) Quattrin Angelo: Nuoro;
82) Amato Salvatore: Nuoro;
83) Bonomi Livio: Nuoro,
84) Attanasio Antonio: Nuoro;
85) Carcelli Enzo: Nuoro;
86) Fortuna Igino: Nuoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il prefetto Direttore generale dell'Amministrazione civile, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 19 luglio 1965

Il Ministro: TAVIANI

(5503)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7390 del 2 luglio 1964, con il quale veniva bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, a sette posti di medico condotto, vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 14644 del 28 dicembre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visti i verbali della Commissione anzidetta, nonchè la graduatoria formulata dalla Commissione medesima;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti che hanno conseguita la idoneità nel concorso di cui in premessa:

1. Buonocore Fortunato	punti 61,656
2. Berni Giuliano	» 59,400
3. Pignataro Luigi	» 58,096
4. De Santis Loreto	» 57,561
5. Baldassini Remo	» 56,978
6. Ferrieri Paolo	» 56,232
7. La Gorga Tullio	» 55,629

8. Coletta Mario	punti	55,162
9. De Vita Francesco	»	55,083
10. Notarangelo Luigi	»	54,853
11. Niosi Filippo	»	54,583
12. Valle Gino	»	53,919
13. Arci Fernando	»	53,777
14. Raimondo Pietro	»	52,724
15. Villani Sergio	»	52,715
16. Rimatori Maurizio	»	52,460
17. Rinaldi Antonio	»	52,442
18. Farinella Liborio	»	52,166
19. Polosa Tommaso	»	51,960
20. Sibilia Lino	»	51,867
21. Di Iorio Cesare	»	51,325
22. Giammartle Pietro	»	51,042
23. Gerardi Salvatore	»	50,611
24. Costantini Bruno	»	50,506
25. Palumbo F. Amedeo	»	50,148
26. Palazzoni Carlo	»	50,020
27. Colace Francesco	»	49,984
28. Tabegna Renato	»	49,902
29. Guadagni Ulisse	»	49,855
30. Marzari Sergio	»	49,659
31. Petrucci Umberto	»	49,658
32. Laureti Luciano	»	49,615
33. Giardini Innocenzo	»	49,567
34. Napoleoni Franco	»	49,405
35. Mastrilli Benito	»	49,279
36. Giordano Antonio	»	49,205
37. Pisani Gregorio	»	49,147
38. Santoro Rocco	»	48,540
39. Cirelli Augusto	»	47,915
40. Delle Bianco Domenico	»	47,799
41. Stefanetti Mario	»	47,623
42. Sanguigni Sergio	»	47,603
43. Romeo Manlio	»	47,569
44. Como Giulio	»	46,911
45. Fullone Cosimo	»	46,903
46. Gentili Adriano	»	46,867
47. Pollacci Dovilio	»	46,331
48. Savino Donato	»	45,776
49. Di Meo Benito	»	45,500
50. Calì Tito	»	45,005
51. Roccini Bernardino	»	44,214
52. Colaiocco Egidio	»	44,178
53. Arena Elio	»	43,994
54. Guzzo Sabato	»	43,580
55. Biserni Sante	»	42,875
56. Fina Emilio	»	42,813
57. Amici Alberto	»	42,366
58. Giliberti Donato	»	42,179

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei Comuni interessati.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data odierna, pari numero, con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Roma al 30 novembre 1963;

Viste le domande dei candidati nelle quali sono indicate le sedi in ordine di preferenza;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati, risultati idonei nel concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle sedi a fianco di ciascuno di essi indicate:

1) Buonocore Fortunato: condotta medica di Roma-Lunghezza;

2) Berni Giuliano: condotta medica di Roma-Santa Maria Galeria;

3) Pignataro Luigi: condotta medica di Castelnuovo di Porto;

4) De Santis Loreto: condotta medica di Riano;

5) Ferrieri Paolo: condotta medica di Civitella San Paolo;

6) La Gorga Tullio: condotta medica di Gorga;

7) De Vita Francesco: condotta medica di Cineto Romano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dell'Ufficio del medico provinciale di Roma e di quello dei Comuni interessati.

Roma, addì 29 luglio 1965

Il medico provinciale: DEL VECCHIO

(5515)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.